

SCORZE'

V.P.R.G.

2014

ADEGUATA ALLE V.P.R.G. DI CUI ALLE
DGR 717 04.03.2005, 3470 07.11.2006, 4006
22.12.2009 E 1982 03.08.2010

ADEGUATA ALLA V.P.R.G. n.2/2012
DI CUI ALLA DCC N. 44 DEL 24.06.2013 E
V.P.R.G. n.8/2014 DI CUI ALLA
DCC N. 58 DEL 09/04/2014

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

il progettista
dott. urb. Alessandro Calzavara
AGRITECO
Ambiente Progetto Territorio s.c.

il Sindaco
avv. Giovanni Battista Mestriner

il Segretario Comunale



AGRI.TE.CO.
Ambiente Progetto Territorio Srl
Sede legale: 30175 Via Mezzacapo, 15
Marghera Venezia Italy
Tel. +39.041.920484 Fax +39.041.930106
www.agriteco.com

Istituto di Ricerca riconosciuto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e dal Ministero delle Politiche Agricole
ed inserita nell'European Directory of Fisheries
and Aquaculture Research - U.E.

Partita Iva 02087790271
Codice Fiscale 00598960268
Tribunale di Venezia n. 26933 Reg. Società
C.C.I.A.A. di Venezia n. 197019 Reg. Ditte
Iscr. Reg. Prefettizio Cooperative n. 291/M

SOMMARIO

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI	4
art. 1 - Oggetto del Piano Regolatore Generale	4
art. 2 - Strumenti urbanistici vigenti	4
art. 3 - Elaborati di P.R.G.C.	5
art. 4 - Definizioni urbanistiche ed edilizie	6
 TITOLO II°: NORME DI ZONA	7
art. 5 - Zone Territoriali Omogenee	7
art. 6 - Prescrizioni generali sulle modalità di intervento	7
art. 7 - Schede norma	8
art. 8 - Volumi puntuali	9
art. 9 - Interventi unitari	10
art. 10 - Zone Territoriali Omogenee "A" di Centro Storico	10
art. 11 - Classificazione degli edifici all'interno dei Centri Storici	11
art. 12 - Gradi di protezione ed interventi compatibili	12
art. 13 - ZTO B1 - residenziali consolidate	12
art. 14 - ZTO B2 - residenziali di strutturazione / ristrutturazione	14
art. 15 - ZTO B3 e B4 - aree rurali di ristrutturazione edilizia	16
art. 16 - ZTO C1 - residenziali di espansione confermate	16
art. 17 - ZTO C2 - residenziali di espansione - completamento	17
art. 18 - ZTO C3 - residenziali di espansione	18
art. 19 - ZTO C4 - residenziali di espansione - recupero urbano	19
art. 20 - Conferimento delle aree a standard	20
art. 21 - Edilizia Residenziale Pubblica	21
art. 22 - ZTO D - per attività produttive: generalità	21
art.23 - ZTO D1–per attività industriali ed artigianato produttivo: generalità' ...	23
art. 24 - ZTO D1: sottozona D1/a o di completamento	25
art. 25 - ZTO D1 - sottozona D1/b o di espansione	26
art. 26 - Attività produttive puntuali	27
art. 27 - ZTO D2 - per attività commerciali e direzionali	30
art. 28 - ZTO D3 - per attività turistico- alberghiere	31
art. 29 - ZTO D4 - per attività agro – industriali	32
art. 30 - ZTO D5 - per attrezzature speciali al servizio delle zone D1	33
art. 31 - Attività produttive ex l.r. 11/87	33
art. 32 - ZTO E	33
art. 33 - ZTO F – standard urbanistici	33
 TITOLO III°: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	35
art. 34 - Essenze arboree ed arbustive consigliate	35
art. 35 - Verde sportivo e ricreativo di iniziativa privata	36
art. 36 - Verde privato	37
art. 37 - Aree di riforestazione urbana	37
art. 38 - Zone a parco di interesse extraurbano	38
art. 39 - Fasce di rispetto: generalità	39

art. 40 - Fasce di rispetto fluviale	39
art. 41 - Fasce di rispetto stradale	40
art. 42 - Fasce di rispetto degli elettrodotti	41
art. 43 - Fasce di rispetto dei gasdotti	41
art. 44 - Fasce di rispetto cimiteriali	41
art. 45 - Servitù militari	42
 TITOLO IV°: ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI	 43
art. 46 - Infrastrutture per la mobilità	43
art. 47 - Parcheggi	43
art. 48 - Particolari elementi di grafia e simbologia	45

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 - Oggetto del Piano Regolatore Generale

Oggetto del Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. sono tutti gli interventi di trasformazione ambientale urbanistica ed edilizia che interessano il territorio del comune di Scorzè.

Esso ha come obiettivi il controllo dello sviluppo territoriale, la valorizzazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente, il governo della qualità edilizia e residenziale.

Il presente strumento di pianificazione generale comunale è redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, e in conformità alle direttive del P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - e del P.T.P. – Piano Territoriale Provinciale di Venezia.

Fanno parte integrante delle presenti N.T.A. gli allegati Repertori e Schede Norma delle diverse zone individuate, oltre all'allegato Regolamento Edilizio.

Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si fa riferimento alla legislazione, alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, oltre agli usi e costumi locali.

art. 2 - Strumenti urbanistici vigenti

Si considerano parte integrante delle presenti N.T.A., le norme tecniche di attuazione dei sotto elencati strumenti urbanistici vigenti, di cui si considerano assunte le indicazioni:

- Variante P.R.G.C. del Centro Storico di Scorze' approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.3776 del 28.10.97
- Variante Centro Storico di Peseggia approvato con delibera di Giunta Regionale n.4049 del 03.11.98.
- Variante alle Attività Produttive adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 24.07.01, in attesa di diverse indicazioni da approvazione regionale
- Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata in atto alla data di adozione della presente variante (Peep Peseggia, Peep Via Guizza Alta, Piano Lottizzazione via Ronchi C2/3 Ed.Convenzionata, ecc.)

Gli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati in attuazione del P.R.G. previgente conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nella convenzione e, in assenza di termini, per anni 10 a partire dalla data di approvazione, per poi assumere la classificazione riportata nella presente VPRG.

Il perimetro dell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è quello risultante dagli atti di approvazione degli stessi e per quanto riguarda la realizzazione dei volumi, le norme che regolamentano tali aree sono le stesse di quando lo strumento attuativo è stato approvato e qui si intendono riportate, con la classificazione di zona specifica in cui ora ricadono. Inteso anche che se le aree non sono state attuate, indipendentemente da quanto riportato nel repertorio normativo esse rimangono soggette a S.U.A.

Sempre quale parte integrante del presente P.R.G.C. è allegato il Piano Urbano del Traffico Comunale (PUT).

Sono, infine, fatte salve tutte le eventuali attuali forme di convenzionamento in atto.

art. 3 - Elaborati di P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Generale Comunale è formato dagli elaborati di analisi e di progetto redatti nei modi previsti dall'art. 104 della L.R. 61/85 in riferimento alla Delibera Giunta Regionale del Veneto del 24 maggio 1983 n° 2705 (Grafia e simbologia regionali unificate), ovvero:

- Relazione Generale;
- Allegato statistico;
- Presentazione della cartografia di analisi;
- Tav. 1.1 Ambiti Amministrativi Sovracomunali;
- Tav. 1.2 Ambiti Amministrativi Comunali;
- Tav. 2 Analisi Storica dell'insediamento;
- Tav. 3 Programmazione e Pianificazione di Livello Superiore;
- Tav. 4 Mosaico degli Strumenti Urbanistici Generali Vigenti;
- Tav. 5 Pianificazione e Programmazione Comunali in Atto;
- Tav. 6.1 Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato;
- Tav. 6.2a Classi di età degli Edifici Residenziali;
- Tav. 6.2b Numero dei piani degli Edifici Residenziali;
- Tav. 6.2c Tipologie degli Edifici Residenziali;
- Tav. 6.2d Distribuzione Territoriale degli Alloggi;
- Tav. 6.4 Attività ed Attrezzature Secondarie;
- Tav. 6.5 Attività ed Attrezzature Terziarie;
- Tav. 6.6 Attività ed Attrezzature Turistiche;
- Tav. 7 Infrastrutture di Collegamento;
- Tav. 8 Opere di Urbanizzazione-Infrastrutture Tecnologiche a rete;
- Tav. 9 Opere di Urbanizzazione-Servizi ed Impianti di Interesse Comune;
- Tav. 10.1 Carta Geomorfologica;
- Tav. 10.2 Carta Geolitologica;
- Tav. 10.4 Carta Idrogeologica;
- Tav. 10.9 Carta delle Penalità ai fini edificatori;
- Tav. 11 Vincoli e Servitù;
- Tav. 12 Beni Culturali;

- Tav. 13.1.1 V.P.R.G. – Intero Territorio Comunale (1:10.000);
- Tav. 13.1.2 V.P.R.G. Scorze' Nord (1:5.000);
- Tav. 13.1.3 V.P.R.G. Scorze' Sud (1:5.000);
- Tav. 13.1.4 V.P.R.G. Scorze' Est (1:5.000);
- Tav. 13.1.5 V.P.R.G. - Zone Significative – Rio S. Martino (1:2.000);
- Tav. 13.1.6 V.P.R.G. - Zone Significative – Scorze' Nord (1:2.000);
- Tav. 13.1.7 V.P.R.G. - Zone Significative – Scorze' Centro (1:2.000);
- Tav. 13.1.8 V.P.R.G. - Zone Significative – Cappella (1:2.000);
- Tav. 13.1.9 V.P.R.G.-Zone Significative – Gardigiano Peseggia (1:2.000);
- Tav. 14 Verifica del dimensionamento;
- Repertori delle Zone Territoriali Omogenee;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Repertorio delle Schede Norma;
- Regolamento Edilizio.

In caso di discordanza delle indicazioni riportate negli elaborati di P.R.G.C., prevalgono quelle contenute negli elaborati a scala maggiore.

art. 4 - Definizioni urbanistiche ed edilizie

Per l'interpretazione delle terminologie urbanistica ed edilizia utilizzata nelle presenti NTA e nelle Schede Norma si fa riferimento alle definizioni presenti nel Regolamento Edilizio ed alla relativa normativa in vigore.

TITOLO II°: NORME DI ZONA

art. 5 - Zone Territoriali Omogenee

Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:

- Z.T.O. "A" - Centro Storico;
- Z.T.O. "B1" - residenziali di consolidamento;
- Z.T.O. "B2" - residenziali di strutturazione / ristrutturazione;
- Z.T.O. "B3" - rurali di ristrutturazione edilizia;
- Z.T.O. "B4" - rurali di ristrutturazione edilizia;
- Z.T.O. "C1" - residenziali di espansione confermate;
- Z.T.O. "C2" - residenziali di espansione - completamento;
- Z.T.O. "C3" - residenziali di espansione;
- Z.T.O. "C4" - residenziali di espansione – recupero urbano;
- Z.T.O. "D1/a" - attività industriali e di artigianato produttivo / di completamento;
- Z.T.O. "D1/b" - attività industriali e di artigianato produttivo / di espansione;
- Z.T.O. "D1/c" - attività industriali e di artigianato produttivo / zone sparse;
- Z.T.O. "D2" – commerciali/direzionali;
- Z.T.O. "D3/a" – per attività turistico / alberghiere;
- Z.T.O. "D3/b" – per attività turistico / alberghiere;
- Z.T.O. "D4" - per attività agro-industriali;
- Z.T.O. "D5" - per strutture speciali a servizio delle zone D1;
- Z.T.O. "E2";
- Z.T.O. "E2/a";
- Z.T.O. "E3";
- Z.T.O. "F" a standard urbanistici.

Per gli immobili che alla data dell'adozione del presente P.R.G.C. risultino ubicati in Zona impropria, ovvero in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione della Zona in cui ricadono, sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le modificazioni degli usi in atto negli edifici esistenti, o parte di essi, sono sempre consentite purché conformi alla normativa di P.R.G.C. della Zona in cui ricadono. Nelle zone residenziali le modificazioni da usi residenziali ad altri usi, sono consentite alle condizioni dei successivi articoli delle presenti norme.

art. 6 - Prescrizioni generali sulle modalità di intervento

Nelle ZTO "A" è possibile l'intervento solo con strumenti attuativi di iniziativa pubblica, privata convenzionata e mista pubblico privato che prendano in considerazione l'intero ambito di sottozona; fino all'approvazione degli strumenti

attuativi, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro nonché la ristrutturazione edilizia senza demolizione.

Nelle ZTO B1 l'intervento di norma è diretto; possono essere proposte strumentazioni attuative di iniziativa pubblica, privata convenzionata e mista pubblico privato nei modi previsti dalla vigente legislazione.

Nelle ZTO B2 gli interventi ammessi sono gli stessi delle ZTO B1, ma quelli oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, sono sottoposti alla presentazione di un piano attuativo di iniziativa privata, in modo da garantire una ordinata utilizzazione del territorio, che interessi aree con superficie fondiaria superiore a mq. 2.000, che prevedano interventi atti a riqualificare il sito interessato attraverso un migliore utilizzo delle aree e che attengano una significativa trasformazione dell'edificio esistente. Per motivate ed inderogabili esigenze possono essere presi in considerazione ambiti di intervento di dimensione inferiore previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Nelle ZTO B3, B4, E2, E2a, E3 si applicano le disposizioni della specifica Variante per le Zone Agricole.

Per tutte le ZTO viene fatta salva la possibilità, previa deliberazione di Consiglio Comunale, di intervenire, in alternativa agli strumenti urbanistici attuativi, mediante progetti diretti con realizzo contestuale delle relative opere di urbanizzazione.

L'ambito considerato potrà essere limitato a stralci parziali, rispetto all'estensione prevista nel PRG, purché sia garantita la funzionalità dei singoli stralci. Eventuali progetti diretti alternativi agli strumenti urbanistici attuativi, anche quando realizzati per stralci funzionali, in ogni ZTO devono comunque prefigurare e/o consentire una progettualità che si delinei come il più possibile globale, unitaria e funzionale all'ambito nel suo insieme, anche nell'ottica degli standards, della salvaguardia idraulica e della viabilità.

art. 7 – Schede norma

~~Nelle ZTO C2, C3, C4~~ In tutte le ZTO si applicano le indicazioni previste nelle specifiche Schede Norma, che si realizzano nella loro unitarietà, ~~o mediante stralci funzionali~~, attraverso strumenti attuativi di iniziativa pubblica, privata convenzionata e mista pubblico privato, oppure mediante intervento diretto con contestuale realizzo delle relative opere di urbanizzazione in modalità tali da prefigurare e/o consentire una progettualità che si delinei come il più possibile globale, unitaria e funzionale all'ambito nel suo insieme, anche nell'ottica degli standards, della salvaguardia idraulica e della viabilità; fino all'approvazione degli strumenti attuativi gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e il ripristino tipologico.

L'assetto previsto nelle Schede Norma è generalmente ~~prescrittivo~~ **indicativo**, sono tuttavia ammesse motivate modifiche, comportanti miglioramenti all'assetto

complessivo dell'area, conseguenti alla definizione del progetto urbanistico particolareggiato in relazione al distributivo residenziale, al sistema della viabilità e dei parcheggi e delle eventuali aree a standard, fermo restando le quantità individuate dei repertori **per l'edificabilità prevista**, ~~il sistema delle relazioni/conessioni. Le superfici~~

~~a standard non possono essere forzatamente frazionate, ma mantenere compattezza a tutela della fruibilità e delle connessioni previste.~~

Possono essere anche previste variazioni delle tipologie **e destinazioni** previste, ~~interessanti fino ad un massimo del 15% della volumetria individuata~~, purché sia garantito un armonioso inserimento delle stesse e vi sia un rispetto delle condizioni medie di densità edilizia, **previa deliberazione di Consiglio Comunale**.

Qualora siano funzionali alla razionalità dell'insediamento, possono essere concesionate e realizzate contestualmente all'intervento unitario (previo convenzionamento) opere "fuori ambito", limitatamente ad opere stradali, **standards** e di sistemazione idraulica.

~~Schede norma possono essere previste anche in altre ZTO, al fine di affrontare specifiche, articolate problematiche; qualora previste sono da considerarsi prescrittive.~~

Tali schede norma possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora siano di iniziativa pubblica possono anche prevedere variazioni dello strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:

- a) la densità massima territoriale o fondiaria;
- b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
- c) l'altezza massima degli edifici;
- d) la lunghezza massima delle fronti.

Modificazioni percentuali superiori ai suddetti parametri costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

art. 8 – Volumi puntuali

Tutti gli interventi che interessano lotti liberi da saturare con i volumi puntuali (ognuno di mc. 600) previsti nella cartografia del PRGC, si realizzano con intervento diretto e sono soggetti ad atto unilaterale d'obbligo con il quale è definito il lotto di pertinenza in proprietà da assoggettare a vincolo di inedificabilità. Tale vincolo può essere modificato a seguito di variante al PRGC.

Per quanto attiene gli interventi puntuali di nuova costruzione inseriti nelle Z.T.O. B3 e B4 si applicano per gli aspetti edilizi le norme della specifica Variante per le Zone Agricole.

art. 9 – Interventi unitari

Nella cartografia di PRG sono indicati (I.U.) gli ambiti all'interno dei quali è previsto un coordinamento progettuale e temporale degli interventi, in modo tale che sia definibile con certezza il risultato urbanistico formale: per ogni trasformazione si rende pertanto obbligatoria una progettazione unitaria estesa a tutto il perimetro di pertinenza, che dovrà prevedere una organizzazione urbanistica edilizia di tipo planivolumetrico dettagliata.

Fino all'approvazione del progetto relativo all'Intervento Unitario, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro nonché la ristrutturazione edilizia senza demolizione, cambio d'uso o suddivisione in più unità abitative. La concessione edilizia del progetto unitario potrà essere rilasciata anche per singoli stralci funzionali.

art. 10 - Zone Territoriali Omogenee "A" di Centro Storico

Le zone territoriali omogenee "A" sono le parti di territorio interessate da aggregazioni edilizie o elementi di carattere storico-architettonico testimoniale di pregio ambientale o, ancora, prossime ad essi, eventualmente identificate in tutto o in parte dall'Atlante Regionale dei Centri Storici (L.R. 31 maggio 1980 n. 80) e sono oggetto di tutela nell'ambito del P.R.G.C.

All'interno delle Zone Territoriali Omogenee "A" si interviene mediante strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata o attraverso l'applicazione delle schede norma individuate, aventi valore di piani – guida, oppure inoltre anche tramite interventi diretti, previa deliberazione di Consiglio Comunale, con contestuale dichiarazione di non assoggettabilità allo strumento urbanistico attuativo.

Fino all'approvazione degli strumenti attuativi, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro nonché la ristrutturazione edilizia senza demolizione, secondo quanto previsto dalla legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 14 della L. 179/92.

Le zone territoriali omogenee "A" dovranno di norma essere destinate alla residenza; sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- depositi magazzini e cantine, al servizio della residenza e delle attività commerciali purché non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, con esclusione di deposito all'aperto;
- autorimesse ad uso privato e parcheggi interrati;
- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1000 mq di superficie lorda di pavimento); le strutture tra i 1.001 ed i 2.500 mq esistenti si considerano confermati nella loro localizzazione;
- attività ricettiva e di ristorazione;

- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;
- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini;
- attrezzature e servizi di interesse collettivo sia pubblici che privati;
- parchi, giardini e verde attrezzato per il tempo libero e lo sport.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;
- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

art. 11 – Classificazione degli edifici all'interno dei Centri Storici

Viene mantenuta come segue la classificazione eventualmente effettuata degli edifici esistenti all'interno dei perimetri dei Centri Storici:

classe 1: edifici di rilevante importanza storico - artistica ed architettonica, che - per i propri specifici pregi - costituiscono parte essenziale ed insostituibile del patrimonio culturale; in tale categoria, rientrano anche gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089;

classe 2: edifici che - pur presentando in grado minore i pregi sopradescritti - hanno assunto un ruolo determinante nella formazione del tessuto storico e del patrimonio edilizio, conservando la tipologia e la morfologia originaria;

classe 3: edifici di tipo isolato, che, pur non presentando particolari pregi architettonici e formali, costituiscono elementi caratteristici tipici dell'ambiente e della tradizione veneta ed hanno valenza ambientale;

classe 4: edifici con caratteristiche architettoniche ed estetiche consimiliari a quelli di cui alla classe 3, ma aggregati in aderenza o connessione con altri sino a formare un insieme urbano che, per la propria derivazione storica, assumono un significativo aspetto ambientale;

classe 5: edifici privi di qualsiasi pregio, di fattura moderna, di tipo precario o che costituiscono in molti casi, elemento di disturbo o lacerazione del tessuto urbano.

art. 12 – Gradi di protezione ed interventi compatibili

Viene mantenuta, inoltre, in relazione alla classificazione di cui al precedente articolo, l'applicazione dei gradi di protezione rapportati ai seguenti interventi ammessi:

- **classe 1:** intervento ammesso: RESTAURO FILOLOGICO: n. 1;
- **classe 2:** intervento ammesso: RESTAURO CONSERVATIVO: n. 2;
- **classe 3:** intervento ammesso: RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DI TIPO EDILIZIO: n. 3;
- **classe 4:** intervento ammesso: RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DI TIPO URBANISTICO: n. 4;
- **classe 5:** gli interventi ammissibili vengono differenziati nei seguenti casi:
 - o **a** - edifici residenziali di fattura moderna, che non costituiscono elemento di disturbo. Intervento ammesso: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE: n. 5;
 - o **b** - edifici di tipo precario, quali barchi, annessi o volumi di servizio, anche con destinazione non compatibile con le zone residenziali: intervento ammesso: RISANAMENTO URBANO CON DEMOLIZIONE E RECUPERO DEI VOLUMI: n. 6;
 - o **c** - edifici residenziali e non, che costituiscono elemento di disturbo nel tessuto urbano: intervento ammesso: RISANAMENTO CON DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO DI VOLUME: n. 7.

Tali interventi graduati in funzione della classificazione troveranno applicazione all'interno della strumentazione attuativa di cui all'art. 10 comma 2.

art. 13 - ZTO B1 - residenziali consolidate

Sono le parti di territorio edificate con caratteristiche sufficientemente definite, da integrare con opportuni completamenti edilizi e infrastrutturali.

In queste Zone Territoriali Omogenee gli interventi si attuano in modo diretto.

All'interno delle Zone Territoriali Omogenee B1, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e al ripristino tipologico sono consentiti tutti quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi in tutto o in parte quali gli ampliamenti con o senza demolizione parziale, la ristrutturazione edilizia, la demolizione con ricostruzione nonché quelli di nuova edificazione nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

In particolare sono previsti:

- per gli edifici unifamiliari esistenti è consentito l'ampliamento del 20% per una sola volta nella misura massima di 150 mc. La possibilità di ampliamento è riferita alla singola unità tipologica ed è concesso per ciascuna singola unità residenziale anche se componente unitaria di edifici unifamiliari, bifamiliari, a

schiera, purché' dotati di scoperto esclusivo ovvero comune a non più di due alloggi;

- demolizione – ricostruzione con la stessa volumetria esistente, che si considera come acquisita e consolidata; in questo caso possono essere mantenute anche le altezze e le tipologie preesistenti, ma rispettate le distanze di zona previste;
- nuova edificazione nei lotti non edificati, con indice fondiario di 1 mc/mq, su di un lotto minimo di 600 mq, oppure con superficie inferiore se stabilito puntualmente con deliberazione di Giunta Comunale;
- nuova edificazione in lotti frazionati, dove il lotto di provenienza deve mantenere un indice fondiario massimo di 1 mc/mq ed il lotto di nuova formazione essere minimo di 600 mq, oppure con superficie inferiore se stabilito puntualmente con deliberazione di Giunta Comunale;

Tali interventi possono generare tipologie unifamiliari, bifamiliari fino a 600 mc di volumetria realizzabile, unifamiliari, bifamiliari e a schiera da 601 a 1200 mc; oltre i 1201 mc sono ammissibili anche le tipologie a corte, in linea e a blocco.

L'edificazione nelle Z.T.O. B1 deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- altezza massima: m. 9,50;
- distanza dalla strada non inferiore a m. 5,00, salvo diversa indicazione riportata nella cartografia;
- distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a m. 5,00; è comunque ammessa l'aderenza o sul confine di proprietà qualora questo coincida con quello di aree pubbliche destinate a spazi piazza;
- distanza tra fabbricati: non dovrà essere inferiore a m. 10.

Le zone territoriali omogenee "B1" dovranno di norma essere destinate alla residenza; sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- depositi magazzini e cantine, al servizio della residenza e delle attività commerciali purché non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, con esclusione di deposito all'aperto;
- autorimesse ad uso privato e parcheggi interrati;
- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1000 mq di superficie lorda di pavimento); le strutture tra i 1.001 ed i 2.500 mq esistenti si considerano confermate nella loro localizzazione;
- attività ricettiva e di ristorazione;
- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;

- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini;
- attrezzature e servizi di interesse collettivo sia pubblici che privati;
- parchi, giardini e verde attrezzato per il tempo libero e lo sport.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;
- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

in queste zone è possibile l'ampliamento del 20% con il limite massimo di 150 mc anche per le attività commerciali – direzionali, qualora l'ampliamento sia funzionale a regolarizzare l'attività a prescrizioni ULSS, VVFF o a normative sulla sicurezza, ovvero per ampliamenti per attività di pubblico interesse previo convenzionamento con l'Amministrazione.

art. 14 - ZTO B2 - residenziali di strutturazione / ristrutturazione

Sono le parti di territorio edificate con caratteristiche simili alle ZTO B1, ovvero sufficientemente consolidate da un punto di vista edilizio ed urbanistico, ma presentanti una sottoutilizzazione del territorio o necessari interventi di qualificazione / riqualificazione del tessuto esistente.

Gli interventi ammessi sono gli stessi delle ZTO B1, ma quelli oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo, al ripristino tipologico e alla ristrutturazione (con esclusione della demolizione – ricostruzione) sono sottoposti alla presentazione di un piano attuativo di iniziativa privata, in modo da garantire una ordinata utilizzazione del territorio, **previa deliberazione di Consiglio Comunale a stabilire la necessità o meno di presentazione di piano attuativo, oppure se ritenuto adeguato di progetto diretto con opere di urbanizzazione contestuali, che interessi aree con superficie fondiaria superiore a mq. 2.000**, che prevedano interventi atti a riqualificare il sito interessato attraverso un migliore utilizzo delle aree e che attengano una significativa trasformazione dell'edificato esistente.

~~Per motivate ed inderogabili esigenze possono essere presi in considerazione ambiti di intervento di dimensione inferiore previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.~~

È consentito l'ampliamento del 20% per una sola volta e nella misura massima di 150 mc secondo quanto normato dall'art. 13.

Tali interventi possono generare tipologie unifamiliari, bifamiliari fino a 600 mc di volumetria realizzabile, unifamiliari, bifamiliari e a schiera da 601 a 1200 mc; oltre i 1201 mc sono ammissibili anche le tipologie a corte, in linea e a blocco.

L'edificazione nelle Z.T.O. B2 deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- nuova edificazione con indice fondiario di 1 mc/mq, solo in caso di presentazione di uno strumento urbanistico attuativo con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
- altezza massima: m. 9,50;
- distanza dalla strada non inferiore a m. 5,00, salvo diversa indicazione riportata nella cartografia;
- distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a m. 5,00; è comunque ammessa l'aderenza o sul confine di proprietà qualora questo coincida con quello di aree pubbliche destinate a spazi piazza;
- distanza tra fabbricati: non dovrà essere inferiore a m. 10.

Le zone territoriali omogenee "B2" dovranno di norma essere destinate alla residenza; sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- depositi magazzini e cantine, al servizio della residenza e delle attività commerciali purché non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, con esclusione di deposito all'aperto;
- autorimesse ad uso privato e parcheggi interrati;
- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1000 mq di superficie lorda di pavimento); le strutture tra i 1.001 ed i 2.500 mq esistenti si considerano confermate nella loro localizzazione;
- attività ricettiva e di ristorazione;
- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;
- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini;
- attrezzature e servizi di interesse collettivo sia pubblici che privati;
- parchi, giardini e verde attrezzato per il tempo libero e lo sport.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;

- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

art. 15 - ZTO B3 e B4 - aree rurali di ristrutturazione edilizia

Gli interventi nella Z.T.O. B3 e B4 sono disciplinati dalla specifica variante redatta ai sensi della L.R. 24/85.

art. 16 - ZTO C1 - residenziali di espansione confermate

Sono le zone territoriali di espansione destinate a nuovi insediamenti residenziali già presenti nel previgente PRG (da cui mutuano le specifiche norme), che non hanno trovato attuazione e che non si ritiene di assoggettare a scheda norma.

Tali zone sono comunque soggette a strumento urbanistico attuativo, oppure in alternativa si potrà intervenire, mediante progetti diretti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, con realizzo contestuale delle relative opere di urbanizzazione. L'ambito considerato potrà essere limitato a stralci parziali, rispetto all'estensione prevista nel PRG, purché sia garantita la funzionalità dei singoli stralci. Tali progetti diretti devono comunque prefigurare e/o consentire una progettualità che si delinei come il più possibile globale, unitaria e funzionale all'ambito nel suo insieme, anche nell'ottica degli standards, della salvaguardia idraulica e della viabilità, esteso all'intera superficie territoriale come definita nelle tavole grafiche, con l'identificazione del sistema viario e la sistemazione delle superfici fondiarie edificabili e quelle a standard (riferite al valore dell'insediabilità teorica dello strumento attuativo).

Valgono le seguenti norme:

- indice di utilizzazione territoriale: 1,00 mc/mq
- altezza massima: m 9,50
- distanza dai confini: m 5,00
- distanza dai fabbricati: m 10,00
- distanza dalla strada: m 5,00
- tipologia edilizia: in linea – a blocco
- destinazione d'uso: residenziale – eventuale commerciale / direzionale al piano terra

art. 17 - ZTO C2 - residenziali di espansione - completamento

Sono le parti di territorio nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie coperta e di densità territoriale di cui alla precedente Zona Territoriale Omogenea B.

In queste ZTO gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica, regolati dalle specifiche schede – norma poste in repertorio oppure in alternativa si potrà intervenire, mediante progetti diretti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, con realizzo contestuale delle relative opere di urbanizzazione. L'ambito considerato potrà essere limitato a stralci parziali, rispetto all'estensione prevista nel PRG, purché sia garantita la funzionalità dei singoli stralci. Tali progetti diretti devono comunque prefigurare e/o consentire una progettualità che si delinei come il più possibile globale, unitaria e funzionale all'ambito nel suo insieme, anche nell'ottica degli standards, della salvaguardia idraulica e della viabilità.

Per gli edifici esistenti in tali ZTO alla data di adozione sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e al ripristino tipologico.

Tali ZTO di norma devono essere destinate alla residenza; le schede norma riportano gli usi diversi consentiti. In particolare ove sono previste attività commerciali / direzionali sono ammesse:

- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1.000 mq di superficie lorda di pavimento); è possibile l'apertura di strutture medio – grandi (1.001 – 2.500 mq) solo dove tale possibilità è presente nella scheda norma;
- attività ricettiva e di ristorazione;
- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;
- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;
- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

Se non diversamente disposto graficamente o normativamente dalle specifiche schede, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- distanza dalla strada non inferiore a m. 5,00;
- la distanza tra fabbricati non dovrà essere inferiore a m. 10,00;
- distanza dei fabbricati dai confini di proprietà non inferiore a m. 5,00; il fabbricato potrà sorgere sul confine di proprietà solo nei casi in cui questo corrisponda al ciglio delle aree pubbliche destinate piazza o percorsi ciclo pedonali, o in caso di costruzione in aderenza con altro fabbricato.

art. 18 – ZTO C3 - residenziali di espansione

Sono le parti di territorio non edificate all'interno delle quali non risultano presenti le opere di urbanizzazione.

In queste ZTO gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica, regolati dalle specifiche schede – norma poste in repertorio oppure in alternativa si potrà intervenire, mediante progetti diretti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, con realizzo contestuale delle relative opere di urbanizzazione. L'ambito considerato potrà essere limitato a stralci parziali, rispetto all'estensione prevista nel PRG, purché sia garantita la funzionalità dei singoli stralci. Tali progetti diretti devono comunque prefigurare e/o consentire una progettualità che si delinei come il più possibile globale, unitaria e funzionale all'ambito nel suo insieme, anche nell'ottica degli standards, della salvaguardia idraulica e della viabilità.

Tali ZTO di norma devono essere destinate alla residenza; le schede norma riportano gli usi diversi consentiti. In particolare ove sono previste attività commerciali / direzionali sono ammesse:

- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1.000 mq di superficie lorda di pavimento); è possibile l'apertura di strutture medio – grandi (1.001 – 2.500 mq) solo dove tale possibilità è presente nella scheda norma;
- attività ricettiva e di ristorazione;
- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;
- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;
- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

Se non diversamente disposto graficamente o normativamente dalle specifiche schede, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- distanza dalla strada non inferiore a m. 5,00;
- la distanza tra fabbricati non dovrà essere inferiore a m. 10,00;
- distanza dei fabbricati dai confini di proprietà non inferiore a m. 5,00; il fabbricato potrà sorgere sul confine di proprietà solo nei casi in cui questo corrisponda al ciglio delle aree pubbliche destinate piazza o percorsi ciclo pedonali, o in caso di costruzione in aderenza con altro fabbricato.

art. 19 - ZTO C4 - residenziali di espansione - recupero urbano

Sono le parti di territorio edificate presentanti problemi di tipo insediativo e/o urbanistico, per cui si intendono portare avanti politiche di rinnovo urbano, assimilabili a quelle informanti i piani di recupero.

In queste ZTO gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica, regolati dalle specifiche schede – norma poste in repertorio oppure in alternativa si potrà intervenire, mediante progetti diretti approvati con deliberazione di Giunta Comunale, con realizzo contestuale delle relative opere di urbanizzazione. L'ambito considerato potrà essere limitato a stralci parziali, rispetto all'estensione prevista nel PRG, purché sia garantita la funzionalità dei singoli stralci.

Tali ZTO di norma devono essere destinate alla residenza; le schede norma riportano gli usi diversi consentiti. In particolare ove sono previste attività commerciali / direzionali sono ammesse:

- attività commerciali al minuto, quali gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie lorda di pavimento) e le medie strutture di vendita (esclusivamente fino a 1.000 mq di superficie lorda di pavimento); è possibile l'apertura di strutture medio – grandi (1.001 – 2.000 mq) solo dove tale possibilità è presente nella scheda norma;

- attività ricettiva e di ristorazione;
- attività artigianale di servizio (quali, a titolo esemplificativo, barbieri, panifici, pasticcerie ...) purché non rumorose e inquinanti e compatibili con gli usi residenziali di zona, con un massimo di 150 mq. di superficie lorda di pavimento;
- uffici pubblici, privati, studi professionali ed istituti di credito e assicurativi;
- studi medici ed affini.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti usi:

- distributori di carburanti;
- macelli;
- industrie;
- allevamenti;
- attività commerciali all'ingrosso;
- discoteche;
- aree a parcheggio coperto;
- depositi di rottamazione.

e ogni altra attività molesta, pregiudizievole e non compatibile con gli usi ammessi dalla Z.T.O.

Se non diversamente disposto graficamente o normativamente dalle specifiche schede, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- distanza dalla strada non inferiore a m. 5,00;
- la distanza tra fabbricati non dovrà essere inferiore a m. 10,00;
- distanza dei fabbricati dai confini di proprietà non inferiore a m. 5,00; il fabbricato potrà sorgere sul confine di proprietà solo nei casi in cui questo corrisponda al ciglio delle aree pubbliche destinate piazza o percorsi ciclo pedonali, o in caso di costruzione in aderenza con altro fabbricato.

art. 20 - Conferimento delle aree a standard

Nella generalità dei piani attuativi di cui alle Schede Norma le aree a standard vengono conferite secondo le quantità di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444, come modificato dal 6° comma dell'art. 25 della Legge Regionale n.61/85 e i modi sotto riportati:

- Standard primari per abitante teorico insediabile: mq. 3,5 parcheggi, mq. 5+3 = 8 verde primario / nuclei elementari di verde / gioco per bambini;
- Standard secondari per abitante teorico insediabile: mq/ab. 4,5 per istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo), mq/ab. 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,50 per chiese e servizi religiosi, mq/ab. 15 aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.

Qualora le quantità di aree da cedere presenti nelle Schede Norma siano in eccesso, esse andranno comunque cedute a scomputo oneri di urbanizzazione secondo le modalità da definirsi con apposito provvedimento comunale e specifico convenzionamento. Sempre soggetta a convenzionamento potrà essere l'eventuale attrezzatura delle aree stesse.

Le aree di cui al comma precedente potranno essere oggetto di rivalutazione tramite idonea deliberazione di Consiglio Comunale.

Dovranno essere sempre cedute le quantità minime di aree adibite a standard primari.

art. 21 – Edilizia Residenziale Pubblica

~~In tutte le Z.T.O. C in cui sia possibile realizzare una volumetria pari o superiore a mc. 10.000 deve essere destinata ad edilizia residenziale pubblica una quantità nella misura del 40% della volumetria attribuita: essa potrà essere realizzata dal soggetto proponente l'intervento tramite convenzionamento, nel rispetto dei caratteri e della specifica normativa di settore.~~

~~Qualora la volumetria realizzabile sia pari o superiore a mc. 20.000, la quantità da destinare ad edilizia residenziale pubblica è pari al 40%: essa viene messa a bando secondo la specifica normativa di settore.~~

L'Amministrazione Comunale **per l'edilizia residenziale pubblica** fissa con apposito provvedimento le modalità tecniche di convenzionamento, messa a bando e formazione delle graduatorie.

art. 22 – ZTO D - per attività produttive: generalità

Le zone per attività produttive vengono così classificate:

- D1) zone per attività industriali e di artigianato produttivo;
- D2) zone per attività commerciali e direzionali;
- D3) zone per attività turistico – ricettivo ed alberghiero;
- D4) zone per attività agro – industriali;
- D5) zone per attrezzature speciali al servizio delle zone D1.

Per ogni zona, ed eventuali sottozone, le norme sono fissate ai successivi articoli.

Nelle Zone D3/5, D3/6, D4/2, D5/1, D1/a16, “Via Frattin”, “Aprilia”, “Via Moglianese” e “Via Spangaro” si applicano, inoltre, le indicazioni presenti nelle Schede Norma allegate alle presenti NTA. Nelle zone D4 e D5 è previsto l'intervento solo a seguito di predisposizione di specifica scheda norma.

Nella ZTO D3/4, l'ampliamento dell'area deve essere considerato solamente come area di pertinenza dell'attività per la possibilità di svolgimento dell'esercizio all'esterno degli edifici esistenti; si prescrive comunque che qualunque altro intervento edificatorio

sia assoggettato a indagini che suggeriscano interventi specifici nell'area, classificata dal punto di vista geologico "terreno scadente".

Nella ZTO D1/a17 l'eventuale intervento deve rispettare l'inedificabilità oltre che della fascia di rispetto stradale anche quella relativa ai terreni classificati come "scadenti" dalla indagine geologica di PRG.

Nella ZTO D1/a19 deve essere costituita una fascia di rispetto arborata per una profondità di ml. 15, in contiguità con le ZTO E; inoltre si individua una fascia di rispetto di ml. 5 dall'interasse dei fossi perimetrali esistenti.

Le aree a parcheggio definite nelle grafie di piano all'interno dei perimetri delle zone D sono da considerarsi prescrittive e, quindi, da calcolarsi quali standard.

Nelle Z.T.O. D e nelle attività produttive isolate classificate come "da confermare" è generalmente vietata la realizzazione di locali al di sotto del piano di campagna. E' altresì generalmente vietato il tombinamento di fossi, a meno di una loro ricostruzione e/o sostituzione funzionale all'interno di un finalizzato piano idraulico. Tale piano idraulico, obbligatorio all'interno delle aree a rischio o a sofferenza idraulica, deve ispirare anche la progettazione e la realizzazione delle pavimentazioni e dei sistemi drenanti delle aree scoperte, da individuarsi in modo da garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche.

È obbligatoria la richiesta, per le singole opere presenti nel PdL, del parere del competente Consorzio di Bonifica, ai sensi del RDL 8 maggio 1904, n. 368.

In tali zone sono vietati i nuovi insediamenti produttivi la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 e s.m.i.

Per gli impianti previsti dall'allegato C4 della LR n. 10/99, assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 della stessa legge regionale, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale.

Gli allegati A1, A2, C3bis e C4 della LR n. 10/99 sono riportati in appendice alle presenti norme (Allegato 1).

Per i nuovi insediamenti classificati come industrie insalubri di prima e seconda classe e contenuti nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 05.09.1994, che si allega in appendice alle presenti norme (Allegato 2), valgono le seguenti disposizioni:

- tutte le attività sottolineate sono ammesse direttamente;
- tutte le attività non sottolineate sono ammesse previa deliberazione di assenso del Consiglio Comunale.

Per le attività esistenti di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis e C4 della LR n. 10/99 e quelle classificate come insalubri di cui al DM 5.9.94 alla data di entrata in vigore della presente Variante, sono consentiti gli interventi edilizi soltanto nei siti originari secondo i parametri urbanistici ed edilizi di zona.

Sono comunque da rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 37/99 per le attività commerciali.

art.23 –ZTO D1–per attività industriali ed artigianato produttivo: generalità'

Queste zone vengono suddivise nelle seguenti Sottozone:

- D1/a – di completamento: in tali zone esistono in tutto o in parte, le opere dell'urbanizzazione primaria e secondaria, o in parte sono assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo. Il P.R.G.C, si attua mediante intervento edilizio diretto, alle condizioni di cui al successivo specifico articolo.
- D1/b – di espansione: in tali zone mancano le opere dell'urbanizzazione primaria e secondaria e pertanto il P.R.G.C. si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo e successive concessioni edilizie.
- D1/c – zone sparse: per gli edifici esistenti in tali zone saranno consentiti solamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Attività produttive puntuali: sono gli insediamenti industriali o artigianali di produzione, isolati, presenti nella zona territoriale "E" e nelle aree rurali di ristrutturazione edilizia per le quali è previsto o il mantenimento delle attività in atto o la conversione dell'attività produttiva individuate nelle tavole 13 per le quali si rimanda a quanto disposto dal successivo art. 26.

L'attuazione è diretta, mentre nel caso di conversione e/o cambio di destinazione d'uso, è previsto il convenzionamento globale delle nuove attività.

Le zone D1 e le relative Sottozone D1/a, D1/b, sono destinate alle attività industriali e di artigianato produttivo, e cioè consentono l'installazione e l'esercizio di attività: di trasformazione, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti.

Nelle ZTO D1 è consentita inoltre la destinazione commerciale per la vendita, nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25, sia al minuto che all'ingrosso, fino a 250 mq. di superficie di vendita per ciascuna unità immobiliare, salvo diverso limite massimo di superficie stabilito con puntuale deliberazione di Consiglio Comunale, garantendo comunque il ricavo di adeguati standards, oppure, previa approvazione della Giunta Comunale, la loro monetizzazione parziale o totale. Sono esclusi gli accorpamenti di più unità commerciali a superare il limite complessivo di 250 mq. a vendita.

Sono in ogni caso escluse le attività che rientrano negli elenchi di cui ai Decreti emanati ai sensi e per esecuzione dell'art. 216 T.U. 27.07.34 n. 1265 - (T.U.L.S.).

In queste zone sono consentiti:

- a) impianti specifici dell'industria e dell'artigianato produttivo, con esclusione di quelli che, a insindacabile giudizio del Comune, dovessero per qualsiasi motivo recare molestia o essere comunque pregiudizievoli al rispetto ambientale o che possano costituire motivato elemento di pericolosità;
- b) magazzini, depositi di stoccaggio, rimesse o fabbricati di servizio;

- c) fabbricati o locali per impianti tecnologici speciali necessari al processo produttivo;
- d) uffici e laboratori inerenti all'attività produttiva;
- e) fabbricati o locali inerenti ad attrezzature e servizi per gli addetti (spogliatoi, ambienti di ristoro, docce, etc.);
- f) spazi per la commercializzazione dei prodotti industriali, e quindi al diretto servizio dell'attività produttiva stessa presente nel lotto stesso fino ad una superficie massima pari al 30% di quella strettamente produttiva e in ogni caso non superiore a mq. 400;
- g) un'abitazione per il personale di sorveglianza o per il proprietario del volume massimo di mc. 800.

Tutti gli interventi edilizi nelle zone D1 sono subordinati alla realizzazione di tutte le opere necessario allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed inoltre devono assicurare la rigorosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti, sia idrici (L. 10/05/76 n. 319) che atmosferici (L. 13/07/66 n. 615) e successive modifiche e regolamenti.

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al parere della competente Unità Locale Socio-Sanitaria.

E' vietata la costruzione di edifici residenziali, ad eccezione di quelli previsti al punto (g) del precedente comma.

Per gli edifici residenziali esistenti e ricadenti all'interno dei perimetri delle zone D1, valgono le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di mantenimento della destinazione residenziale, è consentito:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione parziale di tipo edilizio come definita dal Regolamento edilizio;
- l'ampliamento e/o la sopraelevazione nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del P.R.G.C.; tale ampliamento dovrà essere compatibile con le caratteristiche tipologiche del fabbricato, ed in ogni caso, l'edificio ampliato dovrà distare almeno 10 m. dai fabbricati per attività produttive;

b) nel caso di cambio di destinazione d'uso, è consentito:

- il cambio di destinazione, a condizione che la nuova destinazione sia o produttiva (D1), o commerciale - direzionale (D2) la ristrutturazione del fabbricato secondo le nuove destinazioni sopraindicate, con un ampliamento massimo nella misura del 20% delle superfici lorde esistenti alla data di adozione del P.R.G.C.;
- la demolizione e la ricostruzione con un incremento massimo pari al 30% delle superfici lorde esistenti, ai vari piani, a condizione di accorpare le superfici così ottenute a quelle esistenti o di progetto, compatibili con la zona produttiva.

Gli standards dovuti vengono prefissati per ogni Sottozona, come specificato nei successivi articoli.

art. 24 - ZTO D1: sottozone D1/a o di completamento

In tali Sottozone di completamento, ogni intervento edilizio è subordinato all'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria come stabilite dall'art. 9 della L.R. 61/85, ovvero all'impegno (da formalizzare in apposita convenzione o Atto d'Obbligo Unilaterale) da parte del richiedente a realizzarle secondo gli eventuali disposti del Comune prima del rilascio del relativo Certificato di Agibilità della struttura produttiva.

L'attuazione del P.R.G.C, avviene, in conformità ai disposti di cui all'art. 9 delle presenti norme, mediante intervento edilizio diretto, ovvero mediante il rilascio di unica concessione edilizia su unica istanza, o più concessioni edilizie relative ad un'unica istanza, riferita ad un Progetto unitario riguardante l'intero lotto di proprietà, ed illustrante:

- i fabbricati;
- gli impianti;
- le infrastrutture a rete;
- la viabilità interna;
- la specifica delle superfici da utilizzare per le varie destinazioni d'uso, come specificate al comma 3 dell'art. 23 delle presenti norme;
- le eventuali fasi e i tempi di realizzazione del complesso.

Valgono le seguenti norme:

- indice di copertura massimo 60% del quale potrà essere destinata ad attività commerciale la percentuale massima del 25% **nelle sottozone D1/a2 e D1/a3**. Da queste Sottozone non dovranno essere creati nuovi accessi diretti carrabili alla viabilità primaria .
- distacco dalla strada: m. 10,00
- distacco dai confini: m.8,00
- altezza massima: m.9,50
- altezze maggiori possono essere concesse per impianti tecnologici necessari al processo produttivo, a condizione del rispetto ambientale.

La dotazione di standards, da reperire all'interno dei singoli lotti fondiari deve essere pari al:

- 10% per parcheggi all'interno del lotto fondiario stesso; comunque non inferiore all'80% della superficie coperta per le attività commerciali, da sistemare a parcheggio alberato e preferibilmente senza impermeabilizzare le superfici di sosta;
- 5% per aree da destinare a verde inerbito e arborato.

- In ogni caso, dovrà essere garantito un parcheggio della dimensione di mq. 18,00 ogni due addetti da ubicarsi preferibilmente negli spazi determinati dai distacchi laterali e non sul fronte principale, in modo da riservare tale area al verde arborato.

Si richiama l'osservanza del distacco minimo di ml. 10.00 tra fabbricati.

Inoltre è fatto obbligo del convenzionamento con l'Amministrazione Comunale per la formazione di una fascia di alberature ad alto fusto (h. min. m. 3,00) ed arbustive per una profondità minima di ml. 5,00 con finalità di protezione visuale ed acustica su tutti i fronti prospicienti sedi stradali, insediamenti residenziali o comunque a destinazione di zona difforme da quella in oggetto.

La scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche locali.

Si fissano, sin d'ora, le seguenti prescrizioni particolari:

Scorzè, area industriale compresa fra Viale Kennedy, ad est, Via S. Benedetto ad ovest, e fiume Dese a sud:

- la formazione di un parcheggio per automezzi pesanti della superficie minima di mq. 30.000, come indicato nelle grafie di Piano, a nord dell'area stessa;
- il posizionamento dell'accesso in entrata ed in uscita degli automezzi pesanti da detto parcheggio, sul fronte stradale nord, come specificato nelle grafie del piano della circolazione e di Progetto di P.R.G.C.;
- l'utilizzo da Viale Kennedy, solo per il traffico leggero, riservato ad addetti e visitatori;
- il distacco dei nuovi fabbricati dai confini, qualora sui lotti confinanti si trovino edifici residenziali, non inferiore a m. 30,00 con l'obbligo di costituire una fascia - a confine – dello spessore minimo di m. 16,00 inerbata e piantumata, con essenze arboree idonee alla formazione di una parete verde "a spalliera" dell'altezza minima di m. 3,00;
- qualora un insediamento produttivo beneficiario della L.R. 11/87 venga a trovarsi inserito in zona D1/a sarà obbligato alla attuazione di quanto prescritto e convenzionato con la citata legge; l'utilizzazione dei parametri edilizi e urbanistici propri della zona omogenea costituisce invece revoca immediata dei benefici ottenuti con la L.R. 11/87.

art. 25 - ZTO D1 - sottozona D1/b o di espansione

Queste zone sono destinate ad attività produttive e commerciali di espansione, e l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo (unitario) dell'area, che potrà essere realizzato anche per stralci relativi ad interventi omogenei funzionali, indicati nelle grafie del Piano attuativo stesso.

La superficie massima coperta rispetto all'intera superficie territoriale, come definita in P.R.G.C., per le attività produttive è pari al 45% e del 60% nel singolo lotto di proprietà; di detta superficie, potrà essere destinata ad attività commerciali una superficie massima utilizzabile pari al 25%.

Reperimento standards : il piano attuativo esteso al perimetro dell'area territoriale, come indicato nelle grafie di Piano, dovrà prevedere:

- il 10% per opere di urbanizzazione primaria
- il 10% per opere di urbanizzazione secondaria.

Inoltre e in aggiunta, per gli insediamenti di carattere commerciale si dovranno prevedere spazi a servizi nella misura di 1 mq/mq. di superficie lorda di pavimento.

I parcheggi indicati in grafia e compresi nel perimetro delle zone D1/b sono da considerarsi standards di urbanizzazione primaria.

Per i singoli lotti fondiari valgono le seguenti norme:

- distanza dalla strada, ml. 10,00;
- distanza dei confini: m. 8,00;
- altezza max: ml. 9,50;
- altezze maggiori possono essere concesse per particolari impianti tecnologici speciali, necessari al processo produttivo, ma a condizione del rispetto ambientale.

All'interno dei lotti fondiari si dovrà comunque reperire:

- un posto parcheggio delle dimensioni di mq. 18.00 ogni due addetti e comunque per una superficie pari almeno al 5% della superficie fondiaria.

Le aree a parcheggio dovranno essere – preferibilmente - ubicate negli spazi determinati dagli stacchi laterali, mentre quelle a verde sul distacco del fronte principale.

Si richiama l'osservanza del distacco minimo di ml. 10.00 tra fabbricati.

art. 26 – Attività produttive puntuali

Per le attività Produttive di tipo isolato, distribuite nel territorio in modo puntiforme, individuate nella specifica cartografia, valgono le seguenti classificazioni definite dalla Del. Reg. n° 2705/83 :

- da confermare
- da bloccare
- da trasferire

e riportate con le prescritte simbologie nelle Tavole Grafiche di P.R.G.

Il Piano si attua mediante progettazione unitaria, come definita all'art. 9.

Le attività da confermare sono soggette a convenzionamento in base a bozza di convenzione allegata a Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ e delibera Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____.

Le Ditte interessate devono presentare elaborato grafico, allegato alla convenzione per farne parte integrante, redatto da professionista iscritto agli albi degli Architetti, Ingegneri e/o Geometri, protocollato come richiesta di parere preventivo all'Ufficio Tecnico competente dell'Amministrazione comunale, conforme al parere della Commissione Edilizia ovvero alle prescrizioni/condizioni del responsabile del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativi edilizio, contenente:

- piante, sezioni, prospetti,
- inquadramento generale dell'area;
- indicazione degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione;
- individuazione degli accessi;
- indicazione delle opere di salvaguardia dell'inquinamento ambientale esistenti e da realizzare;

Gli interventi dovranno rispondere alle seguenti disposizioni:

- è consentito l'ampliamento della superficie utilizzabile come definita dalle NN. TT.AA., solo per la parte autorizzata e accatastata come superficie produttiva; non è possibile ampliare attività che esercitino esclusivamente attività di vendita e non trasformino o producano beni soggetti all'attività commerciale;
- l'ampliamento è soggetto ad atto unilaterale d'obbligo di destinazione d'uso da parte del proprietario dell'ambito definito da scheda di riferimento e della Ditta/Società ivi esercitante l'attività produttiva, se diversa dal proprietario, della durata come definita all'art. 3 della convenzione;
- è possibile al massimo il raddoppio delle superfici produttive esistenti e regolarmente autorizzate comunque fino al raggiungimento massimo del 50% della copertura della superficie fondiaria per superfici produttive inferiori o pari ai 2000 mq e del 35% per quelli di dimensione superiore, salvo casi di limitazione della possibilità edificatoria per rispetto di altre prescrizioni; comunque gli ampliamenti non potranno superare i 1.000 mq di superficie;
- l'inquadramento generale, l'indicazione degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione devono rispondere alle prescrizioni della scheda di riferimento;
- è necessaria la realizzazione di una idonea schermatura a verde su tutto il perimetro dei confini dell'ambito individuato dalla scheda norma;
- le distanze dai confini devono essere maggiori uguali a 10 mt.;
- le distanze dai fabbricati devono essere maggiori uguali a 10 mt.;
- l'altezza massima raggiungibile degli ampliamenti deve essere al massimo uguale all'altezza massima dei fabbricati già esistenti nell'ambito della scheda di riferimento, fatte salve eventuali necessità tecniche-produttive (installazione vani tecnologici, carro ponte, ecc.) o adeguamenti a norme igienico-sanitarie

adeguatamente motivate da relazione di professionista iscritto agli albi degli Architetti, Ingegneri e/o Geometri;

- è ammesso l'utilizzo della superficie scoperta per deposito materiale all'esterno fino alla misura massima del 20% dell'area di pertinenza definito dall'ambito della scheda di riferimento;
- nel progetto devono essere definite la tipologia di pavimentazione delle aree esterne e la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane e fognarie, da valutare per ogni singola attività in base alla tipologia di produzione ed alla pericolosità della stessa per il sistema ambientale;
- è vietato l'uso dell'area esterna per lavorazioni di qualsiasi genere.

Per quanto non esplicitamente normato sono fatte salve le prescrizioni delle N.N.T.T.A.A e del regolamento edilizio comunale.

Le attività che risultino dismesse, non attive e non procedano alla definizione di tale convenzione entro 3 anni dalla Delibera della Regione Veneto n. _____ del _____ diventano automaticamente attività da bloccare e sono soggette ai riferimenti normativi relativi.

Per le attività da bloccare sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di adeguamento igienico sanitario e degli impianti tecnologici. Sono esplicitamente esclusi gli interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le attività da trasferire si consentono solo le opere di manutenzione ordinaria.

Le attività produttive da trasferire, ovvero da bloccare e da confermare, insediate nelle ZTO B e C, che risultino dismesse o non attive a seguito del trasferimento in Zona propria, possono usufruire del cambio di destinazione convertendo la volumetria esistente agli usi ammessi dalla Z.T.O. di appartenenza, da cui mutuano anche i parametri e le tipologie edilizie, ad esclusione delle Z.T.O. E.

La riconversione di destinazione avverrà in base ai seguenti indici di edificabilità fondiaria:

- per le Z.T.O. B (o aree contigue ad esse): 1,5 mc./mq.
- per le Z.T.O. B3 / B4: 1,0 mc/mq. (si applica solo alle attività da trasferire)
- per le Z.T.O. C: 1,0 mc./mq.

Gli interventi conseguenti si attuano in modo diretto previa presentazione di progetto unitario di riordino dell'intera superficie fondiaria pertinente. Si richiama l'osservanza del distacco minimo di ml. 10.00 tra fabbricati.

art. 27 - ZTO D2 - per attività commerciali e direzionali

In tali zone la destinazione prevalente è quella di tipo commerciale o direzionale.

Inoltre, in analogia alle altre zone produttive, risulta consentita un'abitazione per il personale di sorveglianza o per il proprietario del volume massimo di mc. 400.

All'interno di queste zone territoriali omogenee l'intervento si attua mediante strumenti urbanistici di iniziativa privata e/o pubblica, ovvero, mediante progetti diretti con richiesta di permesso di costruire e contestuali opere di urbanizzazione.

Il Consiglio Comunale valuterà puntualmente con quali strumenti intervenire. Fino all'approvazione degli stessi, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e il ripristino tipologico.

Valgono le seguenti norme :

- superficie coperta: massimo 60% della superficie fondiaria di pertinenza;
- distanza dalla strada: mt. 10,00;
- distanza dai confini: mt. 5,00;
- distanza tra fabbricati: mt. 10,00;
- altezza massima dei fabbricati: m. 9,50;
- la volumetria residenziale massima ammissibile è pari al 20% il volume globale prescritto;
- vanno reperite superfici a parcheggio alberato nella misura di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
- vanno reperite superfici a verde inerbato e piantumato nella misura di 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento

In tali ZTO è ammessa la localizzazione di medie strutture di vendita (fino a 2.500 mq).

Per quanto riguarda la ZTO D2.1, ubicata nel Capoluogo in via Treviso S.S. 515, fino all'approvazione del PAT Piano di Assetto del Territorio e del relativo PI Piano degli Interventi viene impedita la nuova edificabilità, al fine di ovviare alle difficoltà di intervento che finora non hanno reso possibile l'attuazione delle previsioni di PRG (presenza di diverse abitazioni, problemi di sicurezza per entrata/uscita, penalizzanti distanze da fabbricati, confini ed elettrodotto), nonché per individuare le idonee soluzioni viabilistiche unitarie, in considerazione dell'attuale presenza della ZTO D1 sul fronte opposto della S.S. 515. Qualora venga individuata e dimostrata la soluzione alle problematiche sopracitate, anche prima dell'approvazione del PAT e del PI, i proprietari potranno chiedere all'Amministrazione Comunale di approvare idonea variante normativa atta alla rimozione degli impedimenti apportati, ripristinando l'edificabilità.

art. 28 - ZTO D3 - per attività turistico- alberghiere

Tali zone sono articolate in:

ZTO D3-A: la destinazione prevalente è quella pertinente all'attività turistico – alberghiera, ovvero:

- alberghi;
- ristoranti;
- locali per il tempo libero e lo svago, con l'esclusione di discoteche;
- attrezzature ricreative.

Inoltre, in analogia alle altre zone produttive, risulta consentita un'abitazione per il personale di sorveglianza o per il proprietario del volume massimo di mc. 400.

Per le attività esistenti si confermano destinazione, dimensionamenti e strutture: gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e il ripristino tipologico.

Per quelle previste si rimanda alle indicazioni delle relative schede norma.

Se non specificatamente normato nelle schede, generalmente valgono le seguenti norme:

- altezza massima pari a m.9,50;
- distanza dalla strada: mt. 10,00;
- distanza dai confini: mt. 5,00;
- distanza tra fabbricati: mt. 10,00;
- 10% della superficie fondiaria per parcheggi, e comunque non inferiore ad un posto - auto ogni due letti;
- il 10% della superficie fondiaria per spazi attrezzati a verde.

In ogni caso le superfici esterne dovranno essere inerbate ed alberate.

ZTO D3-B: la destinazione prevalente è quella pertinente alle strutture ricettive all'aperto – campeggio, ovvero: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

In questi ambiti si applicano le norme di cui all'art. 30 della L.R. 33/2002, in particolare si evidenzia che:

- la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a permesso di costruire;

- ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
- l'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati;
- l'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all'aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve essere di 0,10 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico;
- non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

art. 29 – ZTO D4 - per attività agro – industriali

Sono zone che ospitano le attività produttive di deposito, prime e seconde lavorazioni, trasformazioni e confezionamento di prodotti agricoli.

Possono ritenersi compatibili e/o complementari rispetto alla destinazione urbanistica D4 e consentite, purchè oggetto di convenzionamento, le attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti diversi da quelli indicati al comma precedente, che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche e/o delle modalità dello stoccaggio e movimentazione, non assumano un'incidenza negativa sul territorio sotto il profilo della nocività e/o pericolosità per la salute umana e/o l'ambiente. Tali attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti anche non agricoli devono essere oggetto di convenzionamento, stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale, che valuterà in modo puntuale la sostenibilità nel contesto interessato, verificandone viabilità, emissioni, tipologie e caratteristiche dei prodotti, nonché modalità operative per stoccaggio e movimentazione.

Gli interventi ~~possibili sono solo quelli~~ indicati nelle schede norma o quelli, per gli aspetti edilizi ed aziendali agricoli, provenienti dalle indicazioni della Variante Zone Agricole ex L.R. 24/1985, **sono comunque consentiti.**

art. 30 – ZTO D5 - per attrezzature speciali al servizio delle zone D1

Sono zone in cui sono insediate attività che si pongono al servizio delle attività di produzione, quali, ad esempio, autoparco, logistica, magazzinaggio etc..

Gli interventi possibili sono solo quelli specificatamente indicati nelle schede norma.

art. 31 - Attività produttive ex l.r. 11/87

Le attività produttive presenti sul territorio comunale, oggetto delle specifiche Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 11/87, risultano puntualmente individuate nella cartografia e regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate alle presenti norme.

art. 32 - ZTO E

Gli interventi nella Z.T.O. E e relative sottozone sono disciplinati dalla specifica variante redatta ai sensi della L.R. 24/85.

In tali ZTO è inoltre consentito il cambio di destinazione d'uso da commerciale e artigianale di servizio a residenziale per gli edifici anteriori 1977, fino ad un massimo di 150 mq, a condizione che tale cambio di destinazione coinvolga la totalità delle parti a destinazione produttiva e riconduca l'edificio ad una destinazione esclusivamente residenziale, con l'eliminazione di tutti i caratteri edilizi legati alla precedente funzione, quali vetrine, tettoie, superfetazioni etc..

Nelle ZTO E e relative sottozone non è ammessa la tipologia “a blocco” nei casi di nuova edificazione.

art. 33 - ZTO F – standard urbanistici

Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, il cui insieme soddisfa la dotazione di standard del Piano Regolatore Generale comunale contribuendo al miglioramento della qualità della vita nel territorio.

Le Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale sono:

- a) aree per parco, gioco e sport;
- b) aree per l'istruzione;
- c) aree per attrezzature di interesse comune;
- d) aree destinate a parcheggio.

Il valore delle aree e delle opere cedute individuate dal Piano Regolatore Generale comunale è detraibile dagli oneri di urbanizzazione.

Il dimensionamento degli interventi edilizi da realizzarsi all'interno delle predette zone sarà fissato in base a specifiche esigenze e nel rispetto delle disposizioni di legge attinenti gli interventi medesimi. Tali interventi edilizi previsti all'interno delle aree di cui al presente articolo spettano di norma alla Pubblica Amministrazione e agli enti istituzionalmente competenti.

Potranno essere ammessi interventi da parte di privati purché detti interventi siano opportunamente convenzionati, in particolare per quanto riguarda le modalità di esecuzione, garanzie, oneri manutentivi ed eventuale cessione del bene. Gli ampliamenti di edifici esistenti sono sempre ammessi anche in assenza di strumentazione attuativa approvata quando prevista.

In particolare, è ammessa la destinazione commerciale, di ristorazione e di servizio a prevalente supporto della funzione allocata, fino ad un massimo del 15% della superficie degli interventi edilizi da realizzarsi all'interno delle predette zone.

E' facoltà del Consiglio Comunale, sulla base di fondate motivazioni, variare le destinazioni di utilizzo delle aree di urbanizzazione secondo contenuti e procedure fissate dalla L. 1/78.

TITOLO III°: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

art. 34 – Essenze arboree ed arbustive consigliate

Per gli interventi nelle aree a verde, sia pubbliche che private, sono consigliate le seguenti essenze:

Essenze arboree consigliate:

Acer campestre Acero campestre

Acer pseudoplatanus Acero di monte

Alnus glutinosa Ontano nero

Carpinus betulus Carpino bianco

Celtis australis Bagolaro

Cercis siliquastrum Albero di Giuda

Fraxinus excelsior Frassino maggiore

Fraxinus ornus Orniello

Morus alba Gelso bianco

Ostrya carpinifolia Carpino nero

Platanus acerifolia Platano

Populus alba Pioppo bianco

Populus nigra Pioppo nero

Populus pyramidalis Pioppo cipressino

Prunus avium Ciliegio

Quercus robur Farnia

Quercus pubescens Roverella

Salix alba Salice bianco

Salix caprea Salicone

Taxus baccata Tasso

Tilia sp. Tiglio

Ulmus minor Olmo campestre

Essenze sempreverdi:

Buxus sempervirens Bosso

Cedrus sp. Cedro

Magnolia grandiflora Magnolia sempreverde

Taxus baccata Tasso

Essenze per la formazione di siepi:

Buxus sempervirens Bosso

Cornus sanguinea Sanguinella

Crataegus monogyna Biancospino

Prunus spinosa Prugnolo

Prunus laurocerasus Lauroceraso

Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori

Viburnum lantana Lantana

Sono fatti salvi gli interventi di ripristino dei parchi e dei giardini storici, in cui si prevede il ripristino filologico delle piante ammalorate od abbattute.

art. 35 - Verde sportivo e ricreativo di iniziativa privata

Oltre alle aree elencate, il piano individua ambiti all'interno dei quali si svolgono attività sportive e ricreative di iniziativa privata (VSP – verde sportivo privato).

All'interno di detti ambiti possono essere allocate funzioni e strutture connesse con l'esercizio degli sport che si svolgono all'aria aperta, oltre a piccole attività di commercializzazione (fino ad un massimo di 100 mq) di articoli connessi con l'attività sportiva svolta, e di ristorazione, sempre funzionale e non prevalente rispetto al contesto.

Le destinazioni d'uso degli edifici (esistenti e/o concessi) e delle relative aree di pertinenza dovranno essere mantenute.

Dal punto di vista edilizio sono consentiti i seguenti interventi:

- il restauro e risanamento conservativo;
- la ristrutturazione, con l'esclusione della demolizione e successiva ricostruzione qualora si sia in presenza di edifici in qualsivoglia modo segnalati come di pregio o di valore storico – architettonico - testimoniale;
- ampliamento del 20% degli edifici esistenti con un massimo di 200 mc. per gli adeguamenti distributivi, funzionali e/o tecnologici o a destinazione accessoria per esigenze pertinenti l'attività;
- la nuova edificazione limitatamente alle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività e gli adeguamenti igienico - sanitari per una superficie coperta pari all'1% della superficie territoriale dell'ambito individuato nella cartografia di P.R.G.C., con un massimo di mq. 300, anche nel caso di più corpi di fabbrica.

Le superfici interessate da dette attività non rientrano nel conteggio degli standard di cui all'art. 25 della L.R. 61/85.

Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- altezza massima: m. 6,50
- distanza dai confini: m. 5,00
- distanza fra fabbricati: m. 10,00
- distanza dalla strada: m. 7,50

Deve essere garantita idonea progettazione di accessi ed aree scoperte, consona con lo stato dei luoghi e le valenze ambientali, anche per quanto riguarda materiali e aspetti vegetazionali. Devono essere reperiti spazi a parcheggio nella misura minima di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento coperta degli edifici.

Le tipologie e i caratteri costruttivi sono quelli individuati dalla Variante P.R.G. ex L.R. 24/85. Qualora la suddetta Variante preveda diversi incrementi volumetrici si applicano le condizioni più favorevoli al richiedente.

art. 36 - Verde privato

Sono quegli ambiti che presentano formazioni a giardino o a parco di particolare interesse storico, ambientale o paesistico. Tale indicazione di zona può essere anche applicata ad ambiti attualmente non destinati a giardino etc., ma che necessitano per la loro strategicità e localizzazione di una valorizzazione con sistemazione a “verde”.

Sono ammessi gli interventi di cura degli spazi scoperti, con l'introduzione di elementi di arredo e la realizzazione di percorsi, sempre nel rispetto del patrimonio arboreo esistente.

Gli interventi di manutenzione del verde devono essere rispettosi del progetto di impianto originario e dello stato vegetazionale esistente; qualora per motivi sanitari o di rischio si debba procedere ad abbattimenti dovranno essere posti a dimora un pari numero di individui di specie autoctone e/o acclimatate.

Gli interventi sull'edificato esistente possono essere la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo nel caso di immobili vincolati o segnalati come di particolare pregio ed interesse, anche la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di 150 mc per gli altri edifici.

art. 37 - Aree di riforestazione urbana

Sono quelle parti del territorio comunale appartenenti alla Z.T.O. E che si presentano come emergenze ambientali ed idrauliche, soprattutto per la loro contiguità con i corsi d'acqua e per la valenza di corridoi ecologico – funzionali.

Si presentano, quindi, come aree di elezione per l'attivazione di specifiche politiche di ricostruzione del paesaggio agrario, di ricomposizione dell'assetto delle siepi, di formazione di aree boscate, di riposo biologico (set aside), di protezione flora - faunistica, anche attraverso l'attivazione di specifiche misure Comunitarie.

Per queste parti di territorio potranno essere formati specifici progetti, schemi di utilizzo e di convenzionamento approvati dal Consiglio Comunale per l'avvio di azioni di riqualificazione agro – forestale, individuando particolarmente il sistema dei percorsi pubblici e di uso pubblico recuperando e salvaguardando le strade rurali esistenti.

In particolare sono vietate le alterazioni della morfologia del suolo, della struttura idraulica, della rete dei percorsi, delle alberature esistenti, se non inquadrati in un progetto complessivo di interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità territoriale.

Per tutti gli altri aspetti non presi in considerazione dai precedenti commi si applica il disposto delle ZTO E2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione rispetteranno le specifiche norme di zona in ottemperanza a quanto previsto dalla Variante ex. L.R. 24/85. Anche tali interventi dovranno comunque essere valutati in funzione del mantenimento e della riqualificazione dello stato dei luoghi.

Qualsiasi impianto tecnologico, a rete o puntuale, dovrà essere interrato; è vietata l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria (se non turistica e/o direttamente connessa ai servizi ospitati) all'interno delle aree e nelle loro immediate vicinanze.

art. 38 - Zone a parco di interesse extraurbano

Sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed in particolare delle risorse fluviali: il loro utilizzo non deve contrastare con le caratteristiche dell'ambiente medesimo.

In queste Zone è tutelata la morfologia del suolo, degli specchi e dei corsi d'acqua e della vegetazione: gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli finalizzati a realizzare questa tutela.

Gli ambiti delle zone a parco di interesse extraurbano sono suddivisi in sottozona "A" - parco - ed in sottozona "B" - preparco.

- La sottozona "A" rappresenta l'ambito naturalisticamente più pregevole e di interesse storico – documentale, destinato alla duplice finalità naturalistico - didattica e ricreativa: qui il P.R.G.C. si attua esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati di iniziativa pubblica.
Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati è fatto divieto ai privati di intraprendere qualsiasi trasformazione del suolo, dei percorsi, dei corsi e degli specchi d'acqua e della vegetazione. Nelle Zone di interesse naturale è vietata qualsiasi manomissione che non si renda necessaria per la regolazione del regime idrico; gli eventuali interventi verranno compiuti dalla Pubblica Amministrazione e dal competente Consorzio di Bonifica. Non è ammessa la realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione, di serra mobile o fissa, di manto e recinzione artificiale.
Eventuali strutture legate alla fruizione del parco dovranno essere previste e dimensionate all'interno di piani particolareggiati di iniziativa pubblica.
- La sottozona "B" rappresenta l'ambito di pre-parco, ovvero di fascia di transizione alla zona di parco vera e propria, in cui viene tutelato lo stato dei luoghi al fine di garantire adeguata protezione alle risorse ambientali e fluviali in particolare. E' ammesso l'esercizio dell'attività agricola, senza modificazione della morfologia dei suoli, della vegetazione ad alto fusto non industriale presente, del sistema delle siepi, e senza alterazione del sistema distributivo interpodereale e del regime interno delle acque. Non è ammessa la realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione, di serra mobile o fissa, di manto e recinzione artificiale. E' area di elezione per l'applicazione di iniziative Comunitarie in

campo agricolo volte alla tutela del paesaggio agrario, dell'agricoltura biologica, di set-aside, di rinaturalizzazione. Possono essere oggetto di convenzionamento eventuali progetti volti alla frequentazione ed al perseguimento di finalità naturalistico - didattiche e ricreative. Qualsiasi impianto tecnologico, a rete o puntuale, dovrà essere interrato; è vietata l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria (se non turistica e/o direttamente connessa ai servizi ospitati) all'interno delle aree e nelle loro immediate vicinanze.

Eventuali strutture o trasformazioni legate alla fruizione del parco od ad attività ritenute compatibili con esso dovranno essere previste e dimensionate all'interno di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, contenenti anche forme di convenzionamento che ne regolino l'attività e la fruizione.

art. 39 – Fasce di rispetto: generalità

L'inedificabilità all'interno della fascia di rispetto si applica alle nuove costruzioni ed alle demolizioni – ricostruzioni. Per gli edifici esistenti l'eventuale ampliamento concedibile può essere realizzato solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Per gli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse e pertanto concorrono alla determinazione delle superfici fondiarie o territoriali pertinenti gli interventi.

art. 40 - Fasce di rispetto fluviale

Le fasce di rispetto fluviale rispondono principalmente agli scopi di tutela idrogeologica, paesaggistica ed ambientale dei corsi d'acqua; ogni uso delle stesse, quindi deve essenzialmente rispondere a tali scopi e deve essere tutelata la morfologia del suolo e la vegetazione esistente.

Le distanze di rispetto, misurate dall'unghia esterna dell'argine principale sono di:

- ml 50 per il Fiume Dese, il Rio Tasca ed il Rio S. Ambrogio;
- ml 20 per lo Scolo Desolino, la Piovega, la Piovega di Peseggia e il tratto a sud di Rio S. Martino del Rio omonimo;
- ml 10 per tutti gli altri scoli, scolmatori, etc... di competenza del Consorzio di Bonifica.

Valgono comunque le riduzioni previste nella NTA di Zona e nelle Schede Norma, riportate nella specifica cartografia.

All'interno di dette aree non sono ammesse nuove edificazioni; sugli edifici esistenti all'interno di tale fascia non sono ammessi, inoltre, interventi edilizi che comportino sopravanzamenti del fronte rispetto al vincolo.

art. 41 - Fasce di rispetto stradale

Le fasce di rispetto stradale hanno come scopi precipui la creazione di uno spazio di riserva per le esigenze future della mobilità e la creazione di una interposizione tra le funzioni insediative e la circolazione.

Le distanze dal confine stradale, al di fuori dei centri abitati delimitati dal presente P.R.G. ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada", da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni - ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono quelle definite dal citato Codice, dal "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e loro modifiche, ovvero a:

- ml 60 per le autostrade (strade di tipo A ex art. 2 NCS), riducibili a ml 30 in presenza di strumenti attuativi che prevedano tale possibilità;
- ml 40 per le strade assimilabili al tipo B ex art. 2 NCS (variante ss 515), riducibili a ml 20 in presenza di strumenti attuativi che prevedano tale possibilità;
- ml 30 per le strade assimilabili al tipo C ex art. 2 NCS (variante via Bigolo, ss 515, ss 245, via Milano, via Volta, via Moglianese, viale Kennedy), riducibili a ml 10 in presenza di strumenti attuativi che prevedano tale possibilità;
- ml 20 per le restanti strade comunali (assimilabili ai tipi D, E ed F ex art. 2 NCS)
- ml 10 per le strade vicinali, interpoderali e di bonifica.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono quelle definite dalle rispettive N.T.A. di Zona e dalle Schede Norma.

All'interno delle fasce di rispetto stradale sono realizzabili nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di quelle esistenti, percorsi pedonali e ciclabili; non sono ammesse nuove costruzioni: eventuali ampliamenti non potranno sopravanzare la linea di fronte esistente.

Possono essere realizzati impianti per la distribuzione di carburante ed attività relative, quali servizi di lavaggio e commercializzazione di prodotti connessi; tali impianti potranno essere localizzati esclusivamente nelle ZTO D1, D2 e D5; l'inserimento nelle E2 ed E3 sarà possibile solo sulla viabilità principale e se esso non contrasti con il patrimonio storico, ambientale e paesaggistico esistente (ovvero se l'impianto sia all'interno o limitrofo ad aree vincolate o di pregio ambientale, o in prossimità di edifici vincolati o segnalati, o tale da occludere coni visuali individuati etc.). Per gli impianti esistenti localizzati in area impropria dovranno essere attivate idonee politiche di rilocalizzazione. Per gli aspetti tecnico dimensionali si fa riferimento al D.Lgs.

11/02/1998 n. 32, alla DGR 07/12/1999 n. 4433, L.R. 23/10/2003 n.23, D.G.R. del 26/05/2004 n.1562 e successive modificazioni.

art. 42 - Fasce di rispetto degli elettrodotti

Ai sensi del DPCM 23/04/1992, con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano le seguenti fasce di inedificabilità, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, con le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:

- linee a 132 kV 10 m
- linee a 220 kV 18 m
- linee a 380 kV 28 m

All'interno delle distanze di rispetto di cui alla LR 27/1993 e del DGR 1526 11/04/2000, ovvero:

KV	Terna singola	Doppia terna non ottimizzata	Doppia terna ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

è prevista l'inedificabilità a meno di una dimostrazione del rispetto puntuale dei limiti di campo elettrico e magnetico previsti dai citati provvedimenti regionali, attraverso apposite misurazioni standardizzate compiute da soggetti istituzionalmente deputati a tali rilevazioni ed asseverazioni.

In via transitoria per tutti i procedimenti amministrativi in atto alla data di adozione della presente variante si applicano solo le disposizioni di cui al DPCM 23/04/1992 .

art. 43 - Fasce di rispetto dei gasdotti

Le fasce di rispetto dai gasdotti sono disciplinate dal D.M. 24.11.1984.

art. 44 - Fasce di rispetto cimiteriali

All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale individuate negli elaborati di P.R.G.C. non è ammessa alcuna nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione.

art. 45 – Servitù militari

L'edificazione sulle aree a servitù militare è sottoposta a preventiva acquisizione del parere dell'Ufficio Direzione Lavori Genio Militare di Padova e soggetta alla vigente specifica normativa.

TITOLO IV°: ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI

art. 46 – Infrastrutture per la mobilità

Le strade esistenti e di progetto, ai sensi dell'art. 2 del “Nuovo Codice della Strada”, del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” e loro modifiche, si classificano in:

- strade di tipo A: eventuali autostrade;
- strade di tipo B: variante ss 515;
- strade di tipo C: variante via Bigolo, ss 515, ss 245, via Milano, via Volta, via Moglianese, viale Kennedy;
- strade di tipo D, E, F: le restanti strade comunali;
- strade vicinali, interpoderali e di bonifica.

La viabilità di progetto riportata nelle tavole di P.R.G.C. ha valore indicativo fino all'approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere.

La nuova viabilità, sia di progetto che di ampliamento, dovrà possedere le seguenti dimensioni minime:

- piattaforma stradale standard: m. 10,50;
- strada di lottizzazione a fondo cieco: m. 9,50;
- piazzola di giro: m. 12 (diametro utile)
- carreggiata: m. 6,50;
- marciapiedi: m. 1,50;
- pista ciclabile monodirezionale: m. 1,50;
- pista ciclabile bidirezionale m. 2,50;
- pista ciclabile monodirezionale e marciapiede laterale m. 3,00.

Eventuali deroghe dovranno essere motivate in funzione delle situazioni locali e dello stato di fatto esistente.

In caso di nuova costruzione, ricostruzione o demolizione anche parziale di edifici e/o recinzioni, il Dirigente potrà imporre la rettifica di allineamenti tortuosi o strozzature od imporre arretramenti degli edifici dalle sedi stradali, per una profondità non superiore a ml. 2.

art. 47 – Parcheggi

Le aree a parcheggio pubblico od ad uso pubblico sono generalmente alberate, con pavimentazione drenante e con minimo una alberatura ad alto fusto ogni 50 mq di superficie.

La dimensione minima del posto – macchina è di m. 5.00 X 2,60; per i posti macchina riservati ai disabili di m. 5,00 X 3,20 (l. 13/1989).

In tali aree 1/20 della superficie degli stessi deve essere attrezzata per il parcheggio di cicli e motocicli.

Generalmente, ai sensi della l.122/1989, per le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di ristrutturazione edilizia che contemplano la parziale o totale demolizione con ricostruzione, nonché per gli interventi relativi a cambio di destinazione d'uso, è richiesta una superficie a parcheggio nella misura di 1 mq. ogni 10 mc.. Tale superficie andrà specificatamente indicata negli elaborati progettuali nelle aree di pertinenza, e dovrà comprendere almeno un posto macchina per unità abitativa ricavato in garage.

Negli altri interventi edilizi e sugli immobili vincolati, qualora vi siano oggettive difficoltà tecniche, dovrà comunque essere ricavato almeno un posto macchina in parcheggio per ogni alloggio.

Per le attività presenti diverse dalla residenza dovrà essere riservata nell'ambito di pertinenza in spazi scoperti e/o scoperti una superficie a parcheggio pari a 0,8 mq/mq. di superficie lorda di pavimento. Per le medie strutture di vendita, ove previste nelle ZTO B e C, deve essere prevista una superficie scoperta non inferiore a 1,80 mq./mq. della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1.00 mq./mq. della superficie di vendita e non inferiore a 0,80 mq./mq. della superficie lorda di pavimento. Per quanto non specificato si applicano i disposti di cui all'art. 16 della L.R. 15/2004.

Nelle ZTO A e B le superfici a parcheggio dovranno essere ricavate nei modi e nelle quantità prescritti ai precedenti commi: qualora sia impossibile la realizzazione completa dei parcheggi, la superficie mancante potrà essere monetizzata nei modi, forme e corrispettivi fissati dall'Amministrazione.

Nelle ZTO C1, C2 e C3 le superfici a parcheggio dovranno essere ricavate nei modi e nelle quantità prescritti ai precedenti commi; in aggiunta vanno ricavate le superfici a parcheggio quantificate secondo la vigente legge urbanistica regionale: qualora la quantità indicata nei repertori dovesse risultare inferiore la superficie mancante sarà monetizzata, qualora dovesse essere superiore verrà ceduta, sempre nei modi, forme e corrispettivi fissati dall'Amministrazione.

Per le prescrizioni sui parcheggi nelle ZTO D si fa riferimento ai relativi articoli; qualora sia in tali zone prevista residenza, la superficie a parcheggio segue le indicazioni previste nel presente articolo.

Si propone di consentire la monetizzazione anche per le zone D, previa valutazione puntuale della Giunta Comunale.

Nelle ZTO E la superficie a parcheggio segue le indicazioni di cui al presente articolo.

Nelle ZTO F le superfici a parcheggi dovranno essere ricavate in misura tale da soddisfare le necessità in funzione del servizio offerto e comunque in misura non inferiore a 5 mq. ogni 100 mc. e/o 2,5 mq. ogni 100 mq. nel caso le strutture non prevedano volumi di servizio. Da questi parametri sono escluse le aree a parco urbano ed extraurbano, i cui piani attuativi indicano le superfici da destinarsi alla sosta.

art. 48 - Particolari elementi di grafia e simbologia

Le tavole di P.R.G.C. riportano graficamente una serie di caratteri progettuali, ovvero:

- Coni visuali: corrispondono a cesure nel tessuto edilizio, punti di particolare percezione del paesaggio o ambiti di percezione di beni storico – culturali; ogni intervento in tali ambiti dovrà mantenere la percezione del sito.
- Siti di particolare interesse storico: sono ambiti che, per la loro peculiarità, richiedono particolare attenzione negli interventi, sempre da motivarsi in modo storico – critico.
- Alberature perimetrali e filari: vengono puntualmente indicati dove obbligatori nella messa a dimora e negli allineamenti, in genere a mediazione tra diverse ZTO ed a protezione della residenza nei confronti del traffico veicolare. E' d'obbligo la messa a dimora di piante autoctone o acclimatate.
- Piazze: corrispondono agli spazi pubblici di cui è obbligatoria la formazione: l'intervento può essere anche privato, ma l'assetto formale deve essere comunque concordato / convenzionato con l'Amministrazione.
- Portico: sono individuate le porticature prescritte di cui tenere conto nella progettazione architettonica.
- Parcheggi privati: sono aree private destinate a parcheggio in funzione di attività allocate nelle immediate vicinanze; sono soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 9.

ALLEGATO 1 – Estratto della LR n. 10/1999 - VIA

ALLEGATO A1 - PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.

k) Cave e torbiere con più di 350.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.

l) Attività di coltivazione di minerali solidi.

m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.

m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della LR 21.1.2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo;

m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³;

m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha);

m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

m octies) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

ALLEGATO A2 - PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) omissis

b) omissis

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.
- h) omissis
- i) omissis
- j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.
- k) omissis
- l) omissis
- m) omissis
- n) Aeroporti.
- o) Centri commerciali di cui all'articolo 15, comma 6, della LR n. 37/99.
- p) omissis
- q) omissis
- r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

ALLEGATO A1BIS - PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

- a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
- e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³.
- f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
- g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
- h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs.

n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone;

h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha;

h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

ALLEGATO C4 - PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III.

1. AGRICOLTURA

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.

c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.

2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.

b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km.

d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.

f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

3. LAVORAZIONE DEI METALLI

a) Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

d) laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo;

e) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;

f) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.

g) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno.

- h) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- i) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.
- j) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m³.
- k) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- l) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.
- m) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 65.000 m³ di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.

c) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 260 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 65 l/minuto secondo.

d) Interporti.

e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.

k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.

8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m².

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300 m³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

- h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.
- j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.
- k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

ALLEGATO 2 – Estratto del Decreto Ministeriale 05.09.1994 – ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

PARTE I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale

- 1) Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati: produzione
- 2) Acetilene: produzione
- 3) Acetone: produzione
- 4) Acido acetico: produzione
- 5) Acido benzoico: produzione
- 6) Acido bromidrico: produzione, impiego, deposito
- 7) Acido cianidrico: produzione, impiego, deposito
- 8) Acido cloridrico: solo impiego e deposito
- 9) Acido fluoridrico: produzione, impiego, deposito
- 10) Acido formico: produzione, impiego, deposito
- 11) Acido fosforico: produzione
- 12) Acido nitrico: solo impiego e deposito
- 13) Acido ossalico: produzione
- 14) Acido picrico: produzione, impiego, deposito
- 15) Acido solfidrico: produzione, impiego, deposito
- 16) Acido solforico: solo impiego e deposito
- 17) Acqua ossigenata, perossidi e persali: produzione
- 18) Acqua regia: produzione
- 19) Acrilamide: produzione, impiego
- 20) Allumina: produzione, impiego, deposito
- 21) Alluminio: produzione, deposito, polveri
- 22) Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 23) Amine: produzione, impiego, deposito
- 24) Amino-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 25) Ammoniaca: produzione, impiego, deposito
- 26) Anidride acetica: produzione, impiego, deposito
- 27) Anidride carbonica: produzione
- 28) Anidride fosforica: produzione, impiego
- 29) Anidride ftalica: produzione, impiego, deposito
- 30) Anidride maleica: produzione, impiego, deposito
- 31) Anidride solforosa: produzione, impiego, deposito
- 32) Antimonio e composti: produzione, impiego
- 33) Argento: produzione
- 34) Arsenico e composti: produzione, impiego
- 35) Benzolo ed omologhi: produzione, impiego
- 36) Berillio e composti: produzione, impiego
- 37) Boro trifluoruro: produzione, impiego, deposito
- 38) Bromo: produzione, impiego, deposito
- 39) Bromuri alcalini: produzione
- 40) Cadmio e composti: produzione, impiego
- 41) Calcio ossido: produzione

- 42) Calcio carburo: produzione
- 43) Calcio cianamide: produzione
- 44) Calcio nitrato: produzione
- 45) Carbonile cloruro (fosgene): produzione, impiego
- 46) Carbonio solfuro: produzione, impiego, deposito
- 47) Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 48) Cianogeno (composti del): produzione, impiego, deposito
- 49) Cianuri: solo impiego e deposito
- 50) Cicloesile acetato: produzione, impiego, deposito
- 51) Clorati e perclorati di sodio e di potassio: produzione, impiego, deposito
- 52) Cloriti: produzione
- 53) Cloro: produzione, impiego, deposito
- 54) Cloro biossido: produzione, impiego, deposito
- 55) Cloropirrina: produzione, impiego, deposito
- 56) Cobalto e composti: produzione, impiego
- 57) Cromo e composti: solo impiego e deposito
- 58) Dietil-solfuro: produzione, impiego, deposito
- 59) Dimetil-solfuro: produzione, impiego, deposito
- 60) Esteri acrilici e metacrilici: produzione, impiego
- 61) Etere cianocarbonico: produzione, impiego, deposito
- 62) Etere etilico: produzione, impiego, deposito
- 63) Etilene ossido: produzione, impiego, deposito
- 64) Etilsopropilsolfuro: produzione, impiego, deposito
- 65) Fenolo e clorofenoli: produzione, impiego
- 66) Fluoro: produzione, impiego, deposito
- 67) Fosforo: produzione, impiego, deposito
- 68) Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 69) Furfurolo: produzione
- 70) Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 71) Gesso: produzione
- 72) Glicerina: produzione
- 73) Glucosio: produzione
- 74) Idrogeno: produzione, impiego, deposito
- 75) Idrogeno fosforato: produzione, impiego, deposito
- 76) Iodio: produzione
- 77) Ipocloriti, conc. Cl attivo 10%: produzione
- 78) Isonitrili: produzione, impiego
- 79) Magnesio: produzione, impiego
- 80) Manganese e composti: produzione, impiego
- 81) Mercaptani: produzione, impiego, deposito
- 82) Mercurio e composti: produzione, impiego
- 83) Metile bromuro: produzione, impiego, deposito
- 84) Metile cloruro: produzione, impiego, deposito
- 85) Metile solfato: produzione, impiego, deposito
- 86) Naftalina: produzione
- 87) Nerofumo (nero di carbone): produzione
- 88) Nichel e composti: solo impiego e deposito

- 89) Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 90) Nitrocellulosa: produzione, impiego, deposito
- 91) Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcoli: produzione, impiego, deposito
- 92) Osmio e composti: produzione, impiego
- 93) Piombo e composti: produzione, impiego
- 94) Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile): produzione, impiego, deposito
- 95) Policlorobifenili e policloroterfenili: produzione, impiego, deposito
- 96) Potassio: produzione, impiego, deposito
- 97) Potassio idrossido: produzione
- 98) Propilene ossido: produzione, impiego, deposito
- 99) Rame: produzione, metallurgia
- 100) Silicio: produzione
- 101) Sodio: produzione, impiego, deposito
- 102) Sodio carbonato: produzione
- 103) Sodio idrossido: produzione
- 104) Sodio solfuro: produzione
- 105) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: solo impiego e deposito a scopo di depurazione delle acque
- 106) Solfoderivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 107) Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse: produzione, impiego, deposito
- 108) Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 109) Stagno: produzione
- 110) Tallio e composti: produzione, impiego
- 111) Tetraidrotiofene: produzione, impiego, deposito
- 112) Titanio biossido: produzione
- 113) Vanadio e composti: produzione, impiego
- 114) Zinco e composti: produzione, impiego
- 115) Zolfo: produzione, impiego, deposito
- 116) Zolfo dicloruro: produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale

- 1) Abrasivi: produzione di abrasivi naturali e sintetici
- 2) Accumulatori: produzione
- 3) Acetati di olio di flemma: produzione
- 4) Agglomerati di combustibili in genere: preparazione
- 5) Aggressivi chimici: produzione, deposito
- 6) Agrumi, frutta, legumi: deposito con trattamento mediante gas
- 7) Alcoli: produzione
- 8) Aldeidi: produzione
- 9) Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono: produzione, impiego
- 10) Amido e destrina: produzione
- 11) Antibiotici: produzione
- 12) Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni): produzione, formulazione

- 13) Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi: distillazione, preparazione, lavorazione
- 14) Benzina (vedi idrocarburi)
- 15) Bozzoli: lavorazione, impiego
- 16) Budella: lavorazione, impiego, deposito
- 17) Calce: produzione
- 18) Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti con particolari prescrizioni per quanto attiene rumorosità ed emissione di polveri
- 19) Canapa: trattamento, lavorazione
- 20) Carbone animale: produzione
- 21) Carbone attivo: produzione
- 22) Carni e prodotti della pesca: lavorazione, conservazione
- 23) Carte e cartoni: produzione, recupero
- 24) Cartoni: catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
- 25) Cascami di legno: lavorazione con colle animali e resine sintetiche
- 26) Catalizzatori: produzione, impiego, rigenerazione
- 27) Catrame: produzione, frazionamento
- 28) Cavi e fili elettrici: smaltatura
- 29) Cellulosa rigenerata: produzione
- 30) Celluloide: produzione, lavorazione
- 31) Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa: produzione
- 32) Cellulosa e paste cellulosiche: produzione
- 33) Cementi: produzione
- 34) Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione
- 35) Coke: produzione
- 36) Colle e gelatine animali e sintetiche: produzione
- 37) Collodio: produzione
- 38) Cloranti: produzione, impiego
- 39) Compensati, truciolati, paniforti: produzione
- 40) Concianti naturali e sintetici: produzione, preparazione
- 41) Concimi chimici: produzione, formulazione
- 42) Concimi da residui animali e vegetali: preparazione
- 43) Conserven, semiconserven ed estratti alimentari animali e vegetali: produzione
- 44) Cosmetici: produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
- 45) Detergenti: produzione
- 46) Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici: produzione, formulazione
- 47) Ebanite: produzione
- 48) Elettrodi di grafite: produzione
- 49) Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori: produzione, formulazione
- 50) Esplosivi: produzione, manipolazione, deposito
- 51) Estratti d'organo: produzione
- 52) Farmaceutici: produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
- 53) Fecole: produzione
- 54) Fenoplasti: produzione, lavorazione
- 55) Ferro, ghisa, acciaio: produzione
- 56) Ferro-silicio ed altre ferroleghe: produzione
- 57) Fiammiferi: produzione

- 58) Fibre chimiche: produzione
- 59) Fibre tessili: filatura, tessitura
- 60) Filati (vedi tessuti)
- 61) Formaggi: produzione
- 62) Gas compressi, liquefatti: produzione, deposito presso produttori e grossisti
- 63) Gas illuminante: produzione
- 64) Gas povero (gas misto): produzione
- 65) Gomma naturale: vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
- 66) Gomma sintetica: produzione, lavorazione
- 67) Grafite artificiale: produzione
- 68) Grassi ed acidi grassi: grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
- 69) Grassi idrogenati: produzione
- 70) Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
- 71) Inchiostri: produzione
- 72) Intermedi per coloranti: produzione
- 73) Lana: carbonizzo con acidi
- 74) Leghe metalliche: produzione
- 75) Legno: distillazione, trattamento per la conservazione
- 76) Lino: trattamento, lavorazione
- 77) Linoleum: produzione
- 78) Lucidi per calzature: produzione
- 79) Mangimi semplici di origine animale: preparazione intermedia, produzione
- 80) Materie plastiche: produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
- 81) Metalli (quelli non già considerati come singola voce): lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
- 82) Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
- 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione
- 84) Minerali non metallici: lavorazione, trasformazione
- 85) Minerali solforati: arrostitimento
- 86) Oli di flemma (acetati di): produzione
- 87) Oli essenziali ed essenze: produzione, lavorazione, deposito
- 88) Oli minerali: lavorazione, rigenerazione
- 89) Oli sintetici: produzione, lavorazione, rigenerazione
- 90) Opoterapici (vedi estratti d'organo)
- 91) Ossa e sostanze cornee: deposito, lavorazione, impiego
- 92) Pelli fresche: deposito, trattamenti
- 93) Peltro (vedi leghe metalliche)
- 94) Pergamena e pergamina: produzione
- 95) Pigmenti metallici: produzione
- 96) Pitture e vernici: produzione, miscelazione, confezionamento
- 97) Piume, mezze piume e piumini: deposito e trattamenti di materiale grezzo
- 98) Pneumatici: produzione, ricostruzione

- 99) Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100) Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101) Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modificazioni: trattamento, lavorazione, deposito 102) Sangue animale: lavorazione
103) Sanse: estrazione con solventi
104) Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105) Sardigne
106) Scisti (vedi asfalti)
107) Seta: preparazione
108) Smalti e lacche (non comprese in altre voci): produzione, miscelazione, confezionamento
109) Solventi alogenati: produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110) Tabacchi: manifattura
111) Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici): produzione, formulazione
112) Tessuti (filati): catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113) Torba: lavorazione
114) Vetro: produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115) Vinacce: lavorazione

C) Attività industriali

- 1) Allevamento di animali
2) Stalla sosta per il bestiame
3) Mercati di bestiame
4) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5) Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
6) Carpenterie, carrozzerie, martellerie
7) Centrali termoelettriche non superiori a 10 Mw
8) Concerie
9) Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
10) Distillerie
11) Filande
12) Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia
13) Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
14) Inceneritori
15) Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16) Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18) Motori a scoppio: prova dei motori

- 19) Petrolio: raffinerie
- 20) Salumifici con macellazione
- 21) Scuderie, maneggi
- 22) Smerigliatura, sabbiatura
- 23) Stazioni di disinfezione
- 24) Tipografie con rotative
- 25) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
- 26) Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
- 27) Zincatura per immersione in bagno fuso
- 28) Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

- 1. Acido citrico - produzione
- 2. Acido lattico - produzione
- 3. Acido salicilico - produzione
- 4. Acido tartarico - produzione
- 5. Allume - produzione
- 6. Alluminio solfato - produzione
- 7. Bario idrossido - produzione
- 8. Bario perossido - produzione
- 9. Calcio citrato - produzione
- 10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

- 1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
- 2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
- 3. Aceto - produzione, deposito
- 4. Alluminio - lavorazione
- 5. Benzina (vedi idrocarburi)
- 6. Bevande fermentate - produzione
- 7. Bianco di zinco - produzione
- 8. Cacao e surrogati - torrefazione
- 9. Caffè e surrogati - torrefazione
- 10. Nocciole - tostatura
- 11. Calzature di cuoio - produzione
- 12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
- 13. Cappelli - produzione
- 14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
- 15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1B)
- 16. Ceralacca - produzione
- 17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
- 18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
- 19. Cosmetici - formulazione
- 20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
- 21. Cremore di tartaro - produzione

22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffeta', cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali

- 11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
- 12. Salumifici senza macellazione
- 13. Stazioni di disinfezione
- 14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
- 15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
- 16. Tipografie senza rotative
- 17. Vetriere artistiche